



Università
degli Studi
di Ferrara

ITax Papers on Taxation

Le criptovalute quali nuovi strumenti finanziari
Profili fiscali e strumenti di controllo

Valentina Passadore, Dottoranda di Ricerca, Università degli studi di Ferrara

Eleonora Addarii, Assegnista di ricerca, Università di Ferrara

Department of Law

Corso Ercole I D'Este, 37 - Ferrara - Italy

www.dirittotributario.eu

Working Paper: 07-23 ISSN: 2281-3179

Date: 5 December 2023 (All rights reserved by the Author)

DOI

Le criptovalute quali nuovi strumenti finanziari. Profili fiscali e strumenti di controllo

di VALENTINA PASSADORE e ELEONORA ADDARII

SOMMARIO - 1. Introduzione – 2. Fonti di finanziamento, gli strumenti finanziari “ordinari” - 3. Criptovalute nuovi strumenti finanziari? - 4. Recenti interventi nazionali e UE – 5. Osservazioni conclusive

1. Introduzione

Per poter svolgere la propria attività, sia essa di produzione o scambio di beni o servizi, l'impresa deve realizzare una serie di atti programmati e preordinati¹ per il raggiungimento dello scopo aziendale².

Tali comportamenti vengono definiti gestione aziendale. Essa può essere di tre tipi: interna³, esterna⁴ e di finanziamento.

La terza tipologia, in particolare, individua il fabbisogno finanziario e le relative fonti di copertura dello stesso provenienti da fonti interne o esterne, a seconda che si faccia ricorso a finanziamenti propri o di terzi⁵.

2. Fonti di finanziamento, gli strumenti finanziari “ordinari”

Per far fronte alle esigenze di finanziamento, le società hanno la possibilità di ricorrere a diverse tipologie di strumenti finanziari che si riferiscono a forme diverse di capitale: di rischio; di credito e una terza forma definita “ibrida”⁶.

Ai fini della trattazione risulta necessaria una breve analisi delle tipologie più diffuse.

I principali strumenti finanziari “tradizionali” o “ordinari” sono: le azioni e le obbligazioni.

Le azioni, la cui emissione è sancita all'art 2346 comma 1⁷, costituiscono strumenti finanziari legati al capitale di rischio. Tale rischio è legato al risultato della gestione raggiunta dalla società.

Vi sono poi le obbligazioni, espressione del capitale di credito.

Nel codice civile non è presente una definizione esaustiva di obbligazione. Per questo motivo la dottrina e il testo unico della finanza sono intervenuti, donandole un'identificazione e chiarendone il ruolo. Le obbligazioni devono essere identificate come “*titoli di credito che rappresentano frazioni di uguale valore di un'unitaria operazione di finanziamento*”⁸, devono essere inserite, “*oltre che nella gamma degli strumenti finanziari, nella definizione di valori mobiliari*”⁹.

¹ C. CARNEVALE, *La concezione sistemica dell'azienda*, in FABBRINI G.– MONTRONE A. (a cura di), *Economia Aziendale. I fondamenti della disciplina*, Volume I, Franco Angeli, Milano, 2006, p. 73 e ss.

² P. ONIDA, *Economia d'azienda*, Torino, 1985, pag. 5 e ss. cit

³ La gestione interna è formata: a) dalle operazioni di provvista, con le quali l'azienda reperisce i fattori produttivi necessari allo svolgimento del processo produttivo, sostenendone i costi; b) operazioni di trasformazione, con cui si trasformano le materie prime in prodotti finiti; c) operazioni di scambio, che permettono di collocare sul mercato i prodotti e/o servizi dell'azienda e comportano il conseguimento dei ricavi. Per un approfondimento si veda, G.F. CAMPOBASSO, *Manuale di diritto commerciale 1*, 2017, Milano, p 211 ss; M. Cian (a cura di) *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2023, p. 259 ss.

⁴ Per gestione esterna si intende l'insieme delle operazioni che mettono in contatto l'azienda con le terze economie.

⁵ A. INCOLLINGO, *Il fabbisogno finanziario dell'impresa. Aspetti quantitativi e di politica aziendale*, Milano, 1996, p. 14 ss.

⁶ Per un approfondimento si veda art. 2346 comma 6 c.c. Gli strumenti finanziari “ibridi” hanno una collocazione mediana, tra azioni e obbligazioni. Una particolare importanza, tra questi sono gli strumenti finanziari partecipativi (SFT) che rappresentano una nuova forma di finanziamento per le società. Sono duttili, ciò li rende molto appetibili da parte dei privati in quanto possono essere utilizzati con le modalità più confacente alle esigenze degli stessi.

⁷ Art. 2346 comma 1 cc.

⁸ G.F CAMPOBASSO, *Manuale di diritto commerciale 2*, 2017, Milano, p 178, cit

L'art 2410 c.c.¹⁰, sancisce il momento della "nascita" del fenomeno obbligazionario, l'emissione. Compete all'organo amministrativo¹¹, il quale deve determinarne con delibera: l'occasione, le caratteristiche e le modalità¹².

Gli strumenti finanziari sopra descritti, hanno un destino comune, dal punto di vista delle ispezioni attuate sugli stessi, sono sottoposti a vigilanza e controllo da parte di organismi e istituzioni quali: Consob¹³, Banca d'Italia¹⁴ e Borsa italiana¹⁵.

I controlli hanno la funzione di: tutelare gli investitori, garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e il buon funzionamento dei mercati¹⁶.

3. Criptovalute i nuovi strumenti finanziari?

Con il termine "*criptovaluta*" si fa riferimento a una "*rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente*".¹⁷

Nell'ultimo decennio, l'interesse nei confronti di questa tipologia di "*asset*" è aumentato esponenzialmente, (soprattutto da parte di persone fisiche) ne sono state infatti create di nuove, sia in ambito nazionale che sovranazionale.

I fattori che hanno favorito la loro diffusione si individuano nella possibilità di realizzare cospicui guadagni in tempi brevi (come contropartita vi è il rischio elevatissimo di perdere la somma investita); nell'assenza di un soggetto terzo e garante che eserciti l'attività di controllo, il semi-anonimato degli utenti che favorisce anche transazioni che potrebbero essere "connesse ad attività di riciclaggio di denaro"¹⁸ e infine la mancanza (fino ai primi mesi del 2022) di una regolamentazione che inquadri e definisca il fenomeno sotto il profilo giuridico, con effetti in tutti i settori dell'ordinamento e, in particolare, in quello fiscale¹⁹.

⁹ Art. 1, comma 1° bis, D.Lgs. 58/1998 T.U.F cit.

¹⁰ Art. 2410 comma 1 cc.

¹¹ L'art. 2410 comma 1 cc. prevede che, "Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori", nel caso di modello di amministrazione monocratico dell'amministratore unico

¹² Art. 2411 CC.

¹³ La Consob deve vigilare sul rispetto delle norme relative alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti, per un approfondimento si veda Consob, *Vigilanza sui mercati*, in <https://www.consob.it/web/investor-education/la-vigilanza-sui-mercati>

¹⁴ La Banca d'Italia deve vigilare sull'attuazione di norme volte ad assicurare la sana (condotta secondo criteri di redditività e prudente (condotta mediante controllo/monitoraggio dei rischi nello svolgimento delle diverse attività) gestione da parte degli intermediari finanziari, per un approfondimento si veda, Banca d'Italia eurosistema *Gestione accentrata dei titoli*, in <https://www.bancaditalia.it/compiti/sispaga-mercati/gestione-accentrata/index.html?dotcache=refresh>

¹⁵ La Borsa italiana ha la funzione di garantire la trasparenza, per ogni strumento negoziato. Quotidianamente diffonde un prezzo ufficiale, dato dal prezzo medio ponderato dell'intera quantità dello strumento medesimo negoziata nel mercato durante la seduta ed un prezzo di riferimento. Per un approfondimento si vedano *MOT: la struttura e le caratteristiche del mercato*, in <https://www.borsaitaliana.it/obbligazioni/formazione/ilmercato-mot-lastruttura-e-le-caratteristiche-del-mercato/ilmot-struttura-e-segmentazione.htm>;; si veda inoltre *Guida al Sistema di controllo di gestione Listing Guides*, p.5 ss.in, <https://www.borsaitaliana.it/azioni/quotarsi-in-borsa-italiana/guidascg2015.pdf>

¹⁶ Art. 62 D.Lgs. 58/1998 (T.U.F)

¹⁷ Art. 1, comma 2, lett. qq), D.Lgs. n. 90/2017.cit., l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione. n. 72/E/2016, le definisce come tipologia di moneta "virtuale" utilizzata come "moneta" alternativa, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati.

¹⁸ Si veda, M. Cardillo, S. Rapuano, *Le criptovalute tra evasione fiscale e reati internazionali*, in Dir. Prat. Trib., 2019, 1, p. 57

Dottrina e giurisprudenza stanno cercando negli ultimi anni di sopperire le mancanze del legislatore nazionale e europeo, tentando attraverso uno sforzo ermeneutico, di inquadrare la natura giuridica delle criptovalute entro canoni noti²⁰, in modo da individuare la normativa applicabile alle transazioni realizzate per il loro tramite²¹.

Sin dalla loro prima comparsa le criptovalute e più in generale le cryptoattività hanno posto agli interpreti e agli operatori serie difficoltà *in primis* definitorie e di conseguenza regolamentari, essendo per loro natura difficilmente inquadrabili nelle categorie generali previste sia dal diritto finanziario che in quello tributario. L'inquadramento è reso ancora più complesso dalle profonde differenze esistenti tra le diverse tipologie di cryptoattività oggi presenti sul mercato, non essendo sempre facilmente determinabile se esse rappresentano un mezzo di scambio, una forma di investimento, uno strumento di pagamento o più genericamente un bene immateriale.

Il tema è stato in primo luogo affrontato sotto il profilo della normativa antiriciclaggio, con l'obiettivo di limitare le criticità inevitabilmente legate ad un fenomeno caratterizzato dall'anonimato (o pseudo-anonimato) dei soggetti coinvolti, dalla decentralizzazione e dall'autogoverno tipico del mercato delle cryptoattività.

Il problema della qualificazione giuridica è stato a più riprese affrontato, giungendo però nel tempo a soluzioni spesso contrastanti e non sempre pienamente soddisfacenti.

A livello europeo, un primo tentativo di inquadramento risale alla V Direttiva Antiriciclaggio (Dir. 2018/843/UE) nella quale, dopo l'intervento della BCE, le criptovalute vengono definite come una "*rappresentazione virtuale di valore*" utilizzabile come mezzo di scambio, ma prive dello *status* giuridico di moneta o di valuta.

Tale definizione contrasta in parte con quanto affermato dalla Corte di Giustizia in una sentenza del 2015²² nella quale viene invece valorizzata la funzione di strumento di pagamento, ritenuto prevalente rispetto alle altre.

È sulla scorta di tale filone interpretativo che si è mossa l'Amministrazione finanziaria italiana, laddove nei propri documenti di prassi²³ ha equiparato le criptovalute alle valute estere, con tutte le necessarie conseguenze in termini impositivi.

Nella risoluzione n. 72/E/2016,²⁴ viene infatti affermato che "*Il possesso di valute virtuali è divenuto così rilevante ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche da generare in caso di plusvalenze, realizzate al di fuori delle attività d'impresa un reddito diverso, tassabile in base al disposto dell'art. 67 1° comma, lett. c-ter e comma 1-ter TUIR*"²⁵ con l'aliquota ordinaria del 26%, solo per giacenze che denotino un fine

¹⁹ A. CALONI, Bitcoin: profili civilistici e tutela dell'investitore, in Riv. Dir. civ., 2019, 159 ss.

²⁰ Si veda R. RAZZANTE, Bitcoin e monete digitali: problematiche giuridiche, in Rivista italiana di Intelligence, 2018, p.107 ss

²¹ G.L. COMANDINI, *La fiscalità delle criptovalute tra rischi di evasione, problemi di tracciabilità e future prospettive*, 3 marzo 2022, Riv tel di dir. trib.

²² CGUE, sentenza 22 ottobre 2015, C- 264/14, Hedqvist

²³ Fra le prime, Circ. n. 38/E/2013. Per una più ampia disamina della prassi amministrativa italiana, B. BELLICINI, G L. COMANDINI, op cit.

²⁴ Per un approfondimento Agenzia delle Entrate Ris. n. 72/E/2016, che ha definito la criptovaluta come tipologia di moneta "virtuale" utilizzata come "moneta" alternativa, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati

²⁵ L'art. 67 1° comma lettera c-ter T.U.I.R. dispone siano redditi diversi: "*le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente*"; il comma 1-ter sancisce: "*Le plusvalenze derivante dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che*

speculativo che viene individuato, in parallelismo con la normativa sulla detenzione della moneta, nel limite di 51.645,69 euro per almeno sette giorni consecutivi nell'anno solare²⁶.

Viene inoltre chiarito anche che tutti i detentori di criptovalute sono obbligati a indicare l'ammontare posseduto nel quadro RW del modello Redditi per le persone fisiche, indicando il controvalore in euro della valuta virtuale detenuta al 31 dicembre²⁷. La dichiarazione non comporta il pagamento di tributi, ma la mancata dichiarazione può comportare il pagamento di sanzioni, l'omissione di tale adempimento sottopone il contribuente al rischio di un accertamento induttivo se tali importi siano utilizzati.²⁸

Di diverso avviso parte della giurisprudenza nazionale²⁹ ha invece posto l'accento sulla finalità di investimento intrinseca alle criptovalute/criptoattività, equiparandole a strumenti finanziari, anche se non propriamente incluse nell'elenco previsto dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 58/1998³⁰, allo scopo di estendere anche a questo ambito le tutele previste dalla normativa a tutela dei consumatori e del funzionamento dei mercati finanziari.

Secondo alcuni autori, tuttavia, nonostante sia innegabile l'intento speculativo collegato alle cryptoattività e alle connesse attività di scambio, non sarebbe ad ogni modo possibile equipararle a strumenti finanziari, posta la norma di cui all'art. 1 comma 4 del T.U.F. che esclude i mezzi di pagamento dal novero degli strumenti finanziari³¹.

A fronte di tale previsione, non potendosi escludere la funzione di mezzo di pagamento delle criptovalute, sarebbe allora più opportuno inquadrarle nel diverso ambito dei prodotti finanziari, di cui all'art. 1, comma 1, lett. u) del T.U.F., che comprende sia strumenti finanziari, ma amplia tale nozione includendovi *"ogni altra forma di investimento di natura finanziaria"*³².

Tale posizione sarebbe avvalorata anche da comunicazioni e delibere Consob³³, nelle quali si afferma che le sopra citate *"altre forme di investimento"* dovrebbero comprendere *"ogni strumento che sia idoneo alla raccolta del risparmio, comunque denominato o rappresentato, purché rappresentativo di un impegno di capitale"*.

Nonostante le differenze possano a tratti apparire non così marcate, è ben evidente che la differente qualificazione di una cryptoattività incide necessariamente anche sulla disciplina, sostanziale o tributaria, ad essa applicabile.

Questi profili interessano tanto l'attività di scambio delle cryptoattività, quanto la loro creazione ed

nel periodo d'imposta la giacenze di questi ultimi complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a 100 milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui".

²⁶ Si veda Circolare n. 165 del 24 giugno 1998, Circolare ABI TR/4301 del 1998

²⁷ M. DE MASI, *Le criptovalute entrano nel quadro RW*, in *Il Fisco*, 2018

²⁸ G. CHIARI, F.P. FABBRIO, A. FERRARI, M. NADALUTTI, *Dalla Blockchain al modello redditi: il percorso dei Bitcoin fino alla loro tassazione*, Maggioli, 2021, pp. 88-90. 40 e

²⁹ Si vedano per una disamina più approfondita, Cass., sent. n. 44378 del 22 novembre 2022, Cass., sent. n. 44337/2021. Prima pronuncia ad affrontare il tema è Tribunale di Verona, 24 gennaio 2017, n. 195 con commento di M. PASSARETTA, *Bitcoin: il leading case italiano*, in *Riv. bim. Dir e Giurisp.*, 2017, 70, 471-482. Secondo Tribunale di Firenze, sez. fallimentare, 21 gennaio 2019, n. 18 *"le criptovalute possono essere considerate beni ai sensi dell'art. 810 c.c., in quanto oggetto di diritti, come riconosciuto oramai dallo stesso legislatore nazionale, che le considera anche, ma non solo, come mezzo di scambio"*

³⁰ Art. 1 comma 2 del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F)

³¹ Cfr. A. TOMASSINI, *Criptovalute, NFT e Metaverso. Fiscalità diretta, indiretta e successoria*, Milano, 2022, 31 ss. il quale ricostruisce le diverse posizioni assunte da giurisprudenza e dottrina

³² Art. 1, comma 1, lett. u) del T.U.F cit.

³³ Per un approfondimento si vedano Consob IS/36167, 12 maggio 2000; DIN/82717, 7 novembre 2000; DEM/1043775, 1° giugno 2001; DTC/13038246 Delibere nn. 20814 e 20815 del 14 febbraio 2019; 20786 del 22 gennaio 2019 e la n. 20660 del 31 ottobre 2018. La Consob ha chiarito che per definire un'attività come investimento devono ricorrere l'impiego di capitale, un'aspettativa di rendimento di natura finanziaria, l'assunzione del rischio connesso all'impiego del capitale. Elementi che ricorrono congiuntamente nel caso di utilizzo della valuta virtuale a fini speculativi.

immissione sul mercato, trattandosi di strumenti che ben potrebbero essere utilizzati come mezzo di finanziamento da parte di società e soggetti privati, con non poche ripercussioni sia sugli investitori che sugli emittenti³⁴.

Gli strumenti finanziari “ordinari” come ben noto, sin dalla loro *creazione* sono infatti sottoposti ad una complessa disciplina che ne regola l’emissione, il collocamento e la successiva circolazione, imponendo stringenti controlli da parte delle autorità di controllo e degli operatori.

Questi controlli per le criptovalute invece risultano assenti e non regolamentati.

Non sussiste un’istituzione o un ente che ne protegge il valore, non è altresì presente un soggetto cui imputare l’emissione di criptovalute, e di conseguenza non è possibile individuare intermediari responsabili³⁵.

Come può essere tutelato il risparmio e il corretto funzionamento del mercato?

Le medesime considerazioni valgono anche per il piano tributario.

Come ben noto, i redditi di natura finanziaria, in particolare a carattere speculativo, in Italia, sono soggetti dal 1° luglio 2014³⁶ a tassazione alla fonte con aliquota del 26%, applicata direttamente dal soggetto erogatore o dall’intermediario sui rendimenti e sulle plusvalenze ottenute grazie a strumenti finanziari ordinari. Attraverso meccanismi quali il risparmio gestito o amministrato, il legislatore tributario ha da un lato alleggerito gli adempimenti in capo al singolo contribuente, ma si è al contempo garantito un forte controllo su tali redditi, riducendo il rischio di evasione anche attraverso gli obblighi di raccolta e trasmissione delle relative informazioni imposte a intermediari, banche e istituti finanziari.

Nel vuoto normativo che ha caratterizzato i primi anni di grande diffusione del mercato delle criptoattività, tale tipologia di scambi o investimenti è sfuggita quasi completamente a questa tipologia di controlli, imponendo meno obblighi di compliance³⁷ e creando una forte disparità tra le due tipologie di investimenti, con la conseguenza (non voluta) di spingere gli investitori verso le cripto, con un conseguente “dislivello” del mercato.

4. I recenti interventi del legislatore nazionale e UE

A partire dai primi mesi del 2022 il legislatore italiano e europeo, a fronte dell’utilizzo sempre maggiore delle criptovalute si sono attivati ponendo in essere importanti disposizioni per regolamentare la materia.

A livello unionale è stato posto in essere il Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle criptoattività (crypto-asset), c.d. MiCA (Markets in Crypto-assets Regulation)³⁸.

Tale regolamento si propone di perseguire obiettivi fondamentali a tutela degli investitori aumentando la trasparenza e istituendo un quadro globale per gli emittenti e i prestatori di servizi che comprende il rispetto anche delle norme antiriciclaggio³⁹.

Il regolamento tende, in primo luogo alla salvaguardia della certezza del diritto, offrendo un quadro definitorio solido di tutte le cripto-attività non rientranti nella disciplina vigente in materia di servizi

³⁴ Si prenda ad esempio il caso delle ICO (*Initial coin offering*), ovvero quelle operazioni di finanziamento con le quali un soggetto, invece di ricorrere ai mercati regolamentati o al credito bancario, decida avviare il collocamento di *token* di diverso genere. È chiaro che in questo caso, a seconda dei diritti ad esso sottostanti, il prodotto collocato sarebbe assimilabile a criptovalute tradizionali, ad azioni, obbligazioni o ad altri strumenti finanziari, con tutti i conseguenti obblighi e tutele.

³⁵ N. MANCINI, *Bitcoin: rischi e difficoltà normative*, in Banca imp. Soc., 2016, p.120 ss.

³⁶ D.l. n. 66/2014 del 24 aprile

³⁷ Si veda R. RAZZANTE, *Bitcoin e monete digitali: problematiche giuridiche*, in *Rivista italiana di Intelligence*, 2018, p.107 ss

³⁸ Regolamento (UE) 2023/1114, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 giugno 2023

³⁹ R. RUSSO, M. GESUALDI, *Uno standard per la trasparenza fiscale sulle cripto-attività: il Crypto-Asset Reporting Framework*, p 290 ss., In Corr. Trib. Marzo 2023

finanziari. Secondariamente sancisce la promozione dell'innovazione tecnologica senza minare il regime della leale concorrenza comunitaria, garantendo la tutela di consumatori e degli investitori, tentando inoltre di muoversi verso un alto grado di stabilità finanziaria dei crypto-assets, in considerazione del fatto che essi sono in continua evoluzione⁴⁰.

L'azione dell'Unione Europea è stata promossa attraverso due principi cardine del sistema comunitario, quali la proporzionalità e la sussidiarietà. Il regolamento MICRA si basa sull'articolo 114 TFUE, che conferisce alle Istituzioni europee la competenza di stabilire le disposizioni più appropriate per ottenere il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, assicurando l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno⁴¹.

A livello interno, già nella fase di gestazione del regolamento MICA, il legislatore italiano ha introdotto un primo strumento di controllo del mercato delle criptoattività, introducendo con il Decreto MEF del 13 gennaio 2022 l'obbligo per gli operatori del settore di iscriversi in un apposito registro, istituito presso l'OAM (Organismo Agenti e Mediatori).

Tenuti all'iscrizione sono tutti quei soggetti, anche non residenti⁴², che offrono servizi correlati all'intermediazione di valute fiat con criptoattività, servizi di *exchange* per acquisizione e intermediazione di criptovalute, nonché servizi di conservazione di *wallet* digitali⁴³.

Al pari di quanto previsto per gli operatori tradizionali, questi soggetti saranno inoltre tenuti alla raccolta dei dati relativi alle operazioni svolte e ai soggetti coinvolti. Tali dati saranno trasmessi all'organismo centrale e saranno utilizzabili anche dall'Amministrazione finanziaria per le verifiche fiscali.

In tal modo si cerca di ovviare all'anonimato che da sempre caratterizza il mercato delle cripto, creando anche in quest'ambito strutture e obblighi informativi e di verifica analoghi a quelli già previsti per gli operatori sui mercati tradizionali.

Dal punto di vista più specificamente impositivo, con la legge di bilancio 2023⁴⁴ sono state introdotte modifiche alla disciplina della tassazione delle "cripto-attività", con il fine di rendere la normativa fiscale coerente con l'evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività presenti nel sistema.

È stata prevista una nuova categoria di redditi diversi introducendo la lettera c-sexies) al comma 1 dell'articolo 67, del Tuir⁴⁵, che definisce le cripto-attività come "*una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga*"⁴⁶. Nell'ambito applicativo della norma rientrano i fenomeni di "detenzione", rimborso e "trasferimento" di "valori" e "diritti", mediante la tecnologia distribuita (DLT).

Le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti per effetto di operazioni aventi ad oggetto dette cripto-attività⁴⁷, imponibili, in capo alle persone fisiche (purché il reddito non sia conseguito nell'esercizio di

⁴⁰ G. BEFANI, Contributo allo studio sulle criptovalute come oggetto di rapporti giuridici, in *Il diritto dell'economia*, n. 3, 2019, pp. 381-421.

⁴¹ Si veda P. SCHIAVONE, *La rivoluzione della criptosfera ed il suo impatto sulla finanza globale: Riflessioni sulla disciplina fiscale dei crypto-assets*, in *Rivista di dir. Trib.*, 11 maggio 2022, cit.

⁴² Ai quali viene imposto di istituire sul territorio nazionale una succursale o una sede.

⁴³ Per alcuni rilievi critici sulla disciplina, A. TOMASSINI, *Criptovalute, NFT e Metaverso. Fiscalità diretta, indiretta e successoria*, cit., 45 ss.

⁴⁴ Cfr. articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197

⁴⁵ Art. 67 comma 1 lettera c-sexies

⁴⁶ Art 67 op cit.

⁴⁷ Vengono così definite dall' articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 2 Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 3 Cfr. articolo 1, comma 126, lettera a), della legge n. 197 del 2022.

A differenza di quanto previsto per le altre plusvalenze finanziarie, la norma include tra le vicende realizzative della plusvalenza, oltre alla cessione e alla permuta, anche la mera detenzione. Viene altresì prevista una soglia di rilevanza fissata a € 2.000: le operazioni inferiori a tale importo sono ritenute irrilevanti ai fini fiscali, al pari della permuta tra

attività d'impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente), agli enti non commerciali, alle società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, come redditi diversi e assoggettati a tassazione del 26%, la stessa applicabile alle attività finanziarie.

Con la disposizione è chiaro l'intento di assoggettare a tassazione anche soggetti che acquistano criptovalute emesse come prodotto finanziario da società.

Sul tema anche l'Agenzia delle entrate è intervenuta il 27 ottobre 2023, con la circolare N. 30 /E⁴⁸ per porre chiarimenti a quanto disposto dal legislatore.

Secondo tali indicazioni, non configurano reddito diverso ai sensi della norma i proventi della cessione di NFT rappresentanti opere di ingegno da parte dell'autore né vi rientrano i redditi derivanti dai cc.dd. investment token (o security token) che corrispondano ad uno strumento finanziario previsto dalla MiFID II, in quanto pienamente equiparabili agli strumenti finanziari tradizionali, indipendentemente dalla circostanza che siano rappresentati digitalmente.

Allo stesso modo, restano escluse dalla disciplina in parola le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di società sotto forma di cripto-attività, che andranno qualificate e determinate in base alle disposizioni delle lettere c) e c-bis), non essendo la rappresentazione digitale idonea a modificarne la natura giuridica. Secondo la stessa *ratio*, sono esclusi dal regime le ipotesi in cui le cripto-attività rappresentano il sottostante di un contratto derivato (ad es. *contract for difference* o *future*).

In questo quadro, nonostante il regolamento UE introduca un'ampia disciplina circa l'emissione e il collocamento di nuove criptoattività, si deve rilevare che ne a livello Ue che interno sono state posti controlli da parte di organismi e organi in merito all'emissione di criptovalute da parte di società.

5.Osservazioni conclusive

È plausibile affermare che a fronte dell'utilizzo sempre più costante di queste nuovi mezzi finanziari i due interventi sono il segno tangibile dell'osmosi tra gli art. 114 e la normativa interna, non sussistono dubbi che siano strettamente legati. Si tratta tuttavia di una disciplina ancora parziale e che, inevitabilmente, non riesce ad abbracciare tutte le particolarità del fenomeno delle criptoattività, che per sua stessa natura può ancora facilmente sfuggire a norme e controlli, compiutamente applicabili solo in un sistema accentrato. Ciò non toglie che l'incremento del mercato "istituzionale" e pubblico delle diverse forme di criptoattività consente oggi di limitare gli spazi sommersi, a tutela non solo dell'interesse erariale, per limitare l'evasione, ma anche per tutelare degli investitori e il mercato.

È quindi auspicabile che, pur nel rispetto della natura di tali strumenti e senza snaturarne funzioni e caratteristiche, gli spazi "orfani" in cui si possono insinuare comportamenti che potrebbero porre squilibri di mercato vengano colmati.

cripto-attività aventi medesime caratteristiche e funzioni, come potrebbe essere il caso di scambio di criptovalute con altre cripto.

La cessione a titolo oneroso si realizza solo nel caso di conversione della criptoattività in valuta a corso legale, con esclusione di altre transazioni.

⁴⁸ Trattamento fiscale delle cripto-attività. Articolo 1, commi da 126 a 147, della legge 29 dicembre 2022, n. 197